

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE
SUL DIRITTO EUROPEO DELLA BANCA E DELLA FINANZA

“Paolo Ferro-Luzzi”

Regolamento

Titolo I

Costituzione e finalità

Art. 1 (Denominazione, costituzione e sede)

1. È costituito il Centro di ricerca interdipartimentale sul diritto europeo della banca e della finanza (C.R.I.D.E.Ba.Fin.) “Paolo Ferro-Luzzi” – d’ora in avanti denominato “Centro”, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto e art. 20 del Regolamento Generale di Ateneo. Il Centro è promosso e costituito dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Scienze Politiche e dal Dipartimento di Economia Aziendale.
2. Il Centro costituisce una struttura di ricerca cui possono afferire professori e ricercatori dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze Politiche e Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Roma Tre.
3. I Dipartimenti non compresi nel precedente elenco possono chiedere di afferire al Centro, contribuendo in via ordinaria al funzionamento del Centro stesso; la richiesta in tal senso, motivata da esigenze di ricerca, dovrà essere approvata dai competenti organi.
4. Al Centro possono, altresì, aderire studiosi italiani e stranieri, secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente Regolamento.
5. Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla legge e come stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
6. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre che ne cura la gestione amministrativo-contabile e contrattuale.

Art. 2 (Scopi)

1. Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e il dibattito accademico sul diritto della banca, della finanza e delle assicurazioni, nel quadro della regolazione europea e nazionale.
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Centro potrà sviluppare e coordinare programmi di ricerca; svolgere attività di consulenza; promuovere conferenze, seminari, convegni; costituire una rete informativa tra tutti gli studiosi; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso il sostegno a corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione, di stages, nonché attraverso il contributo per borse di studio e assegni di ricerca; favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con istituzioni universitarie e soggetti culturali e scientifici nazionali, comunitari ed internazionali, sia pubblici che privati.

Titolo II

Organizzazione

Art. 3 (Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - il Direttore
 - i Vice Direttori
 - il Consiglio direttivo
 - il Comitato Scientifico
 - la Giunta esecutiva
2. Il Centro si avvale del Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza.
3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, il Centro si avvale anche di un Gruppo di ricerca, composto da ricercatori, assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca, e altri studiosi, ai quali il Consiglio direttivo può attribuire il titolo di *Research Scholar* del Centro ed eventualmente proporre al Dipartimento borse di studio o altre forme di remunerazione per l'attività di ricerca svolta, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il Gruppo di ricerca svolge anche le funzioni di segreteria scientifica dei convegni e dei seminari organizzati dal Centro. Il Direttore può nominare uno o più coordinatori del Gruppo di ricerca.

Art. 4 (Afferenza)

1. Afferiscono al Centro i professori ed i ricercatori dei Dipartimenti aderenti, i quali ne facciano richiesta al Direttore, dopo averne dato formale notizia al Dipartimento di appartenenza.
2. Le domande di afferenza sono approvate dal Consiglio e divengono esecutive con decreto del Direttore qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Nella fase di costituzione il Comitato promotore composto dai professori dei dipartimenti proponenti (Allegato al presente regolamento) si riunisce entro 30 giorni dall'attivazione del Centro per la nomina del primo Direttore.

Art. 5 (Adesione di professori e studiosi italiani e stranieri)

1. Al Centro possono aderire professori e studiosi italiani e stranieri.
2. Essi possono aderire a seguito di domanda approvata secondo la procedura di cui al precedente articolo 4, comma 2, oppure su invito del Direttore, approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 6 (Il Direttore e i vice Direttori)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i professori di ruolo che ne fanno parte e nominato con decreto del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.
2. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.
3. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ne promuove le attività e ne cura la gestione.
4. Il Direttore provvede, in particolare, a predisporre la proposta di programma annuale delle attività; provvede altresì a dare attuazione al programma annuale delle attività approvato dal Consiglio ed alle altre delibere del Consiglio.

5. Il Direttore può delegare parte delle sue competenze a uno o più Vice Direttori.
6. Due Vice Direttori sono nominati dal Consiglio direttivo fra i professori di ruolo dei Dipartimenti aderenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 7 (Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è costituito dai professori afferenti al Centro, ai quali è attribuito il diritto di voto.
2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore e, in caso di assenza, dal Vice Direttore con maggiore anzianità di ruolo.
3. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, cura la programmazione delle attività scientifiche ed approva il programma annuale delle ricerche.
4. Il Consiglio approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Centro, nonché i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica, da proporre al Dipartimento di Giurisprudenza per la relativa stipula.
5. Il Consiglio nomina il Direttore. A tal fine, viene convocato e presieduto dal Decano fra i suoi componenti con diritto di voto e la votazione si svolge fra i 90 ed i 15 giorni prima della scadenza della relativa carica.
6. Il Consiglio delibera sulle domande di afferenza dei docenti dell'Ateneo e di adesione di professori e studiosi italiani e stranieri e sulle proposte di invito presentate dal Direttore.

Art. 8 (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è composto da professori e accademici di altre università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché da studiosi provenienti da istituzioni pubbliche e private che operano nel settore oggetto della ricerca del Centro, che aderiscono al Centro.
2. I membri del Comitato scientifico aderiscono al centro secondo le modalità di cui all'art. 5.
3. Il Comitato svolge funzioni di valutazione dei prodotti scientifici del Centro e di orientamento delle strategie di ricerca; funzioni di consulenza e indirizzo nell'ambito dell'attività del Centro, contribuendo a promuovere la valorizzazione dell'immagine del Centro in ambito nazionale e internazionale e la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.

Art. 9 (Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è composta da massimo 6 membri. Oltre al Direttore e ai due vicedirettori del Centro, ne fanno parte membri del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico. Essa coadiuva il Direttore nella determinazione delle linee di attività del Centro, nella definizione dei programmi di ricerca e delle loro linee operative.

Art. 10 (Contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica)

1. Per la realizzazione dei propri scopi il Centro potrà proporre al Dipartimento di Giurisprudenza la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione scientifica con soggetti pubblici e privati e di avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 11 (Risorse)

1. Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di eventuali contributi messi a disposizione da ciascuno dei Dipartimenti interessati (deciso secondo le esigenze del Centro e approvato dai rispettivi Dipartimenti), nonché di risorse, in relazione alle finalità da esso perseguite, costituite o provenienti da:
 - eventuali finanziamenti provenienti da parte dell'Ateneo sulla base del programma annuale delle attività scientifiche e della valutazione di specifici progetti di ricerca;
 - strutture di ricerca (patrimonio librario etc.) che i Dipartimenti promotori potranno mettere a disposizione dei membri afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dal Centro;
2. I professori ed i ricercatori, dopo la loro afferenza/adesione al Centro, potranno scegliere se destinare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità.
3. Contribuiranno, inoltre, alla gestione del Centro e faranno parte delle risorse finanziarie destinate alle attività del Centro:
 - fondi di ricerca del MIUR e del CNR;
 - convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati;
 - proventi di attività per conto terzi;
 - contributi di iscrizione a iniziative scientifiche;
 - atti di liberalità.

Art. 12 (Gestione)

1. La gestione del Centro spetta al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, coadiuvato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal Segretario Amministrativo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.
2. Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza stipula le convenzioni e i contratti relativi all'attività del Centro.

Art. 13 (Revoca dell'afferenza/adesione)

1. I professori, i ricercatori e gli studiosi del Centro possono revocare la loro afferenza/adesione dandone comunicazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia al Consiglio.
2. L'afferenza/adesione cesserà alla fine dell'esercizio finanziario del Centro e non dovrà comunque comportare pregiudizio per le attività del Centro in cui il professore, il ricercatore o lo studioso interessato risulti coinvolto. Le risorse comunque acquisite a titolo individuale verranno trasferite al Dipartimento di appartenenza al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 14 (Scioglimento)

1. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio. In caso di scioglimento le risorse disponibili verranno suddivise fra i Dipartimenti che lo hanno promosso.

Art. 15 (Modifiche al Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Direttore o di due terzi degli afferenti al Centro. Le modifiche dovranno poi essere deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti degli aventi diritto e trasmesse al Senato Accademico dell'Università Roma Tre per l'approvazione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

ELENCO PROPONENTI

CONCETTA BRESCIA MORRA

MARIO BUSSOLETTI

STEFANO D'ADDONA

SABINO FORTUNATO

GIULIO NAPOLITANO

MADDALENA RABITTI

ANDREA ZOPPINI